



AdE – Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica (ZES 2026)

Con Open Group Italia puoi trovare in un solo portale tutte le informazioni relative a bandi e incentivi fiscali nazionali e di ogni regione.

Risparmia tempo e dedicati al tuo business!



Obiettivo	Favorire l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e delle regioni Marche, Umbria e Abruzzo
Soggetto gestore	Agenzia delle Entrate
Scadenze	Ai fini della fruizione del credito d'imposta per l'anno 2026, gli operatori economici interessati devono inviare all'Agenzia delle entrate una comunicazione ("comunicazione") dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026, nella quale devono essere indicati l'ammontare delle spese sostenute per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 e l'ammontare delle spese che prevedono di sostenere per gli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2026. A pena di decadenza dall'agevolazione, i soggetti che hanno presentato la "comunicazione", devono inviare all'Agenzia delle entrate dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella "comunicazione". L'ammontare degli investimenti indicato sul modello di comunicazione integrativa non dovrà essere superiore all'ammontare degli investimenti riportati nella "comunicazione originaria."
Dotazione finanziaria	n.d.
Soggetti beneficiari	Imprese di qualunque dimensione, la cui sede di intervento sia all'interno delle zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Marche, Umbria e Abruzzo. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica (codici ATECO 24.1), carbonifera (codici ATECO 05.1) e della lignite (codici ATECO 05.2), dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture (codici ATECO 49, 50, ad esclusione dei codici 501000 e 503000, e 51), della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche (codici ATECO 35.11, 35.12, 35.13, 35.14 e 35.16), della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo (codici ATECO 64, 65 e 66). L'agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà come definite dall'art. 2, punto 18, del Regolamento GBER nonché ai soggetti che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura.
Spese ammissibili	Sono agevolabili gli investimenti relativi all'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica. In particolare, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l'esercizio dell'attività nella struttura produttiva. Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all'agevolazione non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato. Sono esclusi dal beneficio i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita nonché i materiali di consumo. Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia di importo inferiore a 200.000 euro.
Tipologia di agevolazione	Per l'anno 2026 il credito è commisurato all'ammontare degli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia di importo inferiore a 200.000 euro.

	Il credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa è utilizzabile in compensazione tramite modello F24 ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Nella delega di pagamento vanno indicati il codice tributo "7034" e l'anno 2026.
Iter di domanda	Tramite applicativo dedicato disponibile gratuitamente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.



Per info e collaborazioni:

+ 39 011 6970046
sviluppo@opengroupitalia.it



+ Open GROUP
ITALIA